

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2612

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MORFINO, APPENDINO, ASCARI, PAVANELLI, ALFONSO COLUCCI, DONNO, AURIEMMA, ILARIA FONTANA, TORTO, PERANTONI, QUARTINI, L'ABBATE, CARAMIELLO, SCERRA, PELLEGRINI, MARIANNA RICCIARDI, DELL'OLIO, CAROTENUTO, CHERCHI, FEDE, GUBITOSA, IARIA, GIULIANO, FRANCESCO SILVESTRI, SERGIO COSTA, CARMINA, CANTONE, CAFIERO DE RAHO, ALIFANO, CAPPELLETTI, BRUNO, FERRARA, TUCCI, DI LAURO, SANTILLO

Introduzione dell'articolo 144-ter del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, degli articoli 612-quater e 612-quinquies del codice penale, e altre disposizioni in materia di contrasto della violenza di genere commessa attraverso la rete *internet*, di rimozione dei contenuti illeciti e di rafforzamento della tutela delle vittime

Presentata il 22 settembre 2025

ONOREVOLI COLLEGHI! — La diffusione di contenuti sessisti e discriminatori nella rete *internet* e attraverso le piattaforme digitali rappresenta una delle forme più gravi e insidiose di violenza contemporanea. La rete *internet*, che dovrebbe essere uno spazio di libertà e condivisione, viene troppo spesso utilizzata per alimentare l'odio, la denigrazione e lo sfruttamento, in particolare nei confronti delle donne.

Negli ultimi anni, in Italia come a livello internazionale, si è registrato un incremento allarmante di episodi di violenza di genere commessi con mezzi digitali: dalla diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, cosiddetto « *revenge porn* », alle campagne d'odio e di derisione sulle piattaforme digitali, fino alla creazione di siti *internet* e *forum* che norma-

lizzano e incentivano i comportamenti sessisti e misogini.

Questi fenomeni non sono episodi isolati, ma si inseriscono in un quadro più ampio di violenza di genere, che continua a rappresentare una delle principali emergenze sociali nel Paese.

La violenza commessa attraverso la rete *internet* produce effetti devastanti: colpisce la dignità delle persone, compromette la loro libertà di espressione e di autodeterminazione, provoca danni psicologici profondi e, nei casi più estremi, può sfociare in tragedie irreversibili.

Contrastarla significa, dunque, non solo difendere le vittime, ma anche proteggere i principi sanciti dalla Costituzione: il diritto alla dignità, alla parità di trattamento e alla libertà personale.

Il legislatore non può restare indifferente. Le norme esistenti si sono rivelate insufficienti a garantire un'azione rapida ed efficace contro i contenuti sessisti e discriminatori diffusi nella rete *internet*. Serve una legge chiara e coraggiosa che:

rafforzi i poteri delle autorità di controllo;

obblighi i gestori delle piattaforme digitali ad agire tempestivamente;

preveda sanzioni severe per chi diffonde l'odio e la violenza;

accompagni la repressione con azioni volte all'educazione, alla prevenzione e al sostegno concreto alle vittime.

La presente proposta di legge nasce dalla consapevolezza che la battaglia contro il sessismo digitale non è soltanto una questione di giustizia individuale, ma un passaggio necessario per costruire una società più giusta, rispettosa e inclusiva.

L'Italia, in quanto Paese fondatore dell'Unione europea e firmatario delle principali convenzioni internazionali in materia di diritti umani, tra cui la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva dalla legge 27 giugno 2013, n. 77,

cosiddetta « Convenzione di Istanbul », ha il dovere di dotarsi di strumenti normativi adeguati a prevenire e contrastare ogni forma di violenza di genere, anche nella dimensione digitale.

Nell'ordinamento italiano è stato introdotto, nel 2019, il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (articolo 612-ter del codice penale), che è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 5.000 a 15.000 euro; è previsto anche l'intervento urgente, entro quarantotto ore, del Garante per la protezione dei dati personali, in caso di rischio di diffusione (articolo 144-bis del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196). Tuttavia tali strumenti non colpiscono pienamente la produzione e la condivisione organizzata di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale, cosiddetti « *deep fake* », e non risolvono i « colli di bottiglia » per quanto concerne la rimozione rapida dei contenuti e la garanzia della loro mancata reimmissione, cosiddetto « *stay down* », nelle piattaforme digitali e nei siti *internet* esteri.

A livello dell'Unione europea, il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali, cosiddetto « *Digital Services Act* », è pienamente in vigore dal 17 febbraio 2024 e in Italia il coordinatore dei servizi digitali è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che ha pubblicato la prima relazione delle proprie attività nel 2025. Il citato regolamento (UE) 2022/2065 introduce la facoltà di emanare ordini di rimozione da parte delle autorità competenti e prevede canali di segnalazione, cosiddetti « *notice & action* », più efficaci, compresi i segnalatori certificati, cosiddetti « *trusted flaggers* », con sanzioni fino al 6 per cento del fatturato globale in caso di inadempimento.

Nel 2024 è stato approvato il regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, cosiddetto « *AI Act* », applicabile a decorrere dal 2 agosto 2026, nel

quale si prevedono obblighi di trasparenza e di etichettatura per i contenuti generati o manipolati dall'intelligenza artificiale che costituiscono un *deep fake* (articolo 50). Tuttavia, il citato regolamento (UE) 2024/1689 non penalizza di per sé la produzione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale, né definisce procedure di rimozione rapida: serve dunque un coordinamento nazionale che integri le disposizioni dei citati regolamenti *Digital Services Act* e *AI Act* con quelle nazionali, prevedendo fattispecie penali e civili specifiche nonché procedure di esecuzione rapide.

Per quanto concerne la prevenzione e la rimozione dei contenuti, si richiamano iniziative come il sito *internet StopNCII.org*, basate su tecnologie, cosiddette «*hash matching*», per il riconoscimento dei contenuti intimi non consensuali, oggi adottate dalle principali piattaforme digitali, tra cui Meta, ma manca un polo nazionale che integri tali tecnologie in modo obbligatorio e interoperabile con le autorità italiane.

La presente proposta di legge si propone dunque di colmare un vuoto normativo, dando un segnale chiaro: la dignità delle persone non è negoziabile, né fuori né dentro la rete *internet*.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Finalità e oggetto)

1. La presente legge reca disposizioni per il contrasto della violenza digitale di genere commessa attraverso la rete *internet*, la prevenzione della diffusione di immagini intime non consensuali e loro rimozione nonché per il rafforzamento della tutela delle vittime, in coordinamento con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali, del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, e della direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica nonché con la normativa penale vigente.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) « violenza digitale di genere »: qualsiasi condotta realizzata nella rete *internet* che causa o possa causare un danno fisico, psicologico, economico o alla reputazione di una persona in ragione del sesso o del genere, compresi le immagini intime non consensuali, le manipolazioni realistiche a contenuto sessualmente esplicito realizzate con sistemi di intelligenza artificiale non consensuali, gli atti persecutori perpetrati mediante strumenti digitali, le minacce, l'i-

stigazione e l'apologia della violenza di genere;

b) «immagini intime non consensuali»: le immagini o i video a contenuto sessualmente esplicito o comunque intimo, reali, diffusi senza il consenso della persona ritratta;

c) «contenuti sessualmente espliciti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale in assenza di consenso»: le immagini o i video sessualmente espliciti, sintetici, generati o alterati mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale riferibili a una persona identificata o identificabile, diffusi senza il consenso della persona ritratta;

d) «segnalatori attendibili»: i soggetti responsabili dell'individuazione di contenuti potenzialmente illeciti e della loro segnalazione ai gestori dei siti *internet* o delle piattaforme digitali;

e) «classificazione delle immagini»: processo che, attraverso l'utilizzo di un algoritmo, assegna un valore univoco a un'immagine;

f) «filigrana elettronica»: inclusione di informazioni all'interno di un documento multimediale o di altro genere, che può essere successivamente rilevato o estratto per trarre informazioni sulla sua origine e provenienza.

Art. 3.

(Introduzione dell'articolo 144-ter del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)

1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo l'articolo 144-bis è inserito il seguente:

« Art. 144-ter. – *(Punto di contatto unico per il contrasto della violenza digitale di genere)* – 1. Presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è istituito il punto di contatto unico per il contrasto della violenza digitale di genere, di seguito de-

nominato “punto di contatto unico”, che opera in raccordo con la polizia postale, le competenti procure della Repubblica, il Garante per la protezione dei dati personali e il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il punto di contatto unico svolge le seguenti funzioni:

a) coordinamento delle segnalazioni prioritarie verso i prestatori di servizi di *hosting* e le piattaforme;

b) riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile a soggetti qualificati in materia di violenza di genere ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (UE) 2022/2065.

3. Con deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di concerto con il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti e le funzioni dei segnalatori attendibili in materia di violenza digitale di genere. Tra i soggetti a cui può essere riconosciuta la qualifica di segnalatore attendibile rientrano i centri antiviolenza e le case-rifugio, nonché le organizzazioni non governative e gli istituti di ricerca universitari con comprovata esperienza nel campo delle tecnologie informatiche ».

Art. 4.

(Rimozione e disabilitazione di contenuti illeciti)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 9 e 16 del regolamento (UE) 2022/2065, qualora siano pubblicate immagini intime non consensuali o contenuti sessualmente espliciti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale in assenza di consenso, i prestatori di servizi di *hosting*:

a) devono rimuovere le immagini o i contenuti stessi ovvero disabilitarne l’accesso entro trenta minuti dal ricevimento della segnalazione proveniente dal punto di contatto unico di cui all’articolo 144-ter del

codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, o da un segnalatore attendibile;

b) adottano misure di arresto o messa fuori servizio per impedire la ripubblicazione dei medesimi contenuti.

2. In caso di inottemperanza alle disposizioni del comma 1 del presente articolo l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica le disposizioni sanzionatorie previste dal capo IV del regolamento (UE) 2022/2065.

Art. 5.

(Registro nazionale delle immagini non consensuali)

1. Presso il punto di contatto unico di cui all'articolo 144-ter del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è istituito un registro nazionale delle immagini non consensuali, interoperabile con altri registri europei istituiti per le medesime finalità e accessibile ai soli soggetti accreditati e ai fornitori di connettività, per finalità di prevenzione e disabilitazione.

2. Il registro di cui al comma 1 utilizza tecniche di classificazione delle immagini e conserva i metadati strettamente necessari.

3. I fornitori di connettività, al fine di impedire l'accesso alle immagini segnalate di cui al comma 1, sono tenuti ad utilizzare strumenti di filtraggio e soluzioni tecnologiche conformi ai requisiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei fornitori di connettività della rete *internet*.

4. Il Garante per la protezione dei dati personali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta linee guida per il funzionamento del registro di cui al comma 1.

Art. 6.

(Ordini di rimozione e obblighi di conservazione a fini probatori)

1. La procura della Repubblica e la polizia postale possono emettere, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2022/2065, un ordine di rimozione urgente di immagini intime non consensuali o di contenuti sessualmente espliciti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale in assenza di consenso, da eseguire entro quarantotto ore, informando tempestivamente l'autorità emittente del seguito dato all'ordine.

2. I prestatori conservano in modo sicuro i dati necessari a fini probatori per novanta giorni dalla data della rimozione, limitatamente ai documenti elettronici di registro e ai riferimenti dei caricamenti nella rete *internet* dei documenti, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679.

Art. 7.

(Tutela delle vittime)

1. Il patrocinio a spese dello Stato è riconosciuto, indipendentemente dal reddito, alle persone offese per i procedimenti civili e penali in materia di diffusione di immagini intime non consensuali o di contenuti sessualmente espliciti sintetici generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale in assenza di consenso ovvero di violenza digitale di genere.

2. Il giudice civile può emettere ordini inibitori e di de-indicizzazione immediati, anche senza contraddittorio, con sanzioni pecuniarie per ogni giorno di ritardo nell'ottemperanza all'ordine.

3. Le vittime hanno diritto al supporto psicologico e all'accesso alle misure previste dal Ministero per la famiglia, la natalità e le pari opportunità per il contrasto del fenomeno della violenza digitale di genere e degli atti persecutori.

4. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 144-*bis* del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernenti i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro quarantotto ore dalla segnalazione o

dal reclamo, al fine di prevenire la diffusione di immagini intime non consensuali.

Art. 8.

(Fondo nazionale per il contrasto della violenza digitale di genere)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo nazionale per il contrasto della violenza digitale di genere, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Le risorse del Fondo di cui al primo periodo sono gestite dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri e sono finalizzate al finanziamento di:

a) campagne di educazione al consenso e all'alfabetizzazione digitale nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università;

b) corsi di formazione obbligatoria per le Forze dell'ordine e la magistratura;

c) progetti di ricerca su algoritmi predittivi per la rilevazione automatica di immagini intime non consensuali o contenuti sessualmente espliciti realizzati con sistemi di intelligenza artificiale in assenza di consenso e di filigrane elettroniche, in coerenza con le disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2025.

Art. 9.

(Introduzione degli articoli 612-quater e 612-quinquies del codice penale)

1. Dopo l'articolo 612-ter codice penale sono inseriti i seguenti:

« Art. 612-quater. – *(Diffusione illecita di contenuti sessualmente espliciti generati o*

alterati con sistemi di intelligenza artificiale in assenza di consenso) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cede, pubblica o altrimenti diffonde contenuti sessualmente espliciti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale riferibili a una persona identificata o identificabile, senza il suo consenso, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di minori o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva con la persona offesa ovvero se i fatti sono commessi a fini di lucro o con minaccia o estorsione.

Art. 612-quinquies. – (Gestione di spazi nella rete internet per la diffusione illecita di contenuti sessualmente espliciti) – Chi promuove, organizza, finanzia o amministra spazi nella rete *internet* stabilmente destinati alla diffusione illecita dei contenuti sessualmente espliciti di cui agli articoli 612-ter e 612-quater ovvero all'istigazione alla violenza digitale di genere è punito con la reclusione da due a sei anni ».

Art. 10.

(Relazione annuale alle Camere)

1. Il Governo presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attività svolta dal punto di contatto unico di cui all'articolo 144-ter del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, nonché sui volumi di contenuti illeciti rimossi, sui tempi medi di risposta alle segnalazioni, sull'attività sanzionatoria, sull'andamento dei procedimenti penali e civili e sulle misure di prevenzione di cui alla presente legge.

PAGINA BIANCA



19PDL0161720